

# Il Tecnico di garanzia della partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

*«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche.*

*Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3»*

*Leonardo Draghetti  
Direttore generale Assemblea legislativa  
Tecnico di garanzia della partecipazione  
Bologna, 5 novembre 2018*



## Il Tecnico di garanzia della partecipazione

nella Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche»

La figura del Tecnico di garanzia, istituita dalla legge regionale 3/2010 è stata valutata in modo positivo nel corso del percorso di ascolto partecipato in vista della revisione della l.r. 3/2010, anzi, in più di una occasione, è stato chiesto un rafforzamento dei compiti e delle funzioni a lui assegnate.

La nuova legge conferma i compiti attribuiti al Tecnico e ne rafforza le funzioni in materia di monitoraggio dei processi partecipativi, in particolare riguardo agli esiti dei percorsi e al loro impatto.

Al Tecnico di garanzia è stato attribuito il compito di certificare anche progetti per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione di contributi.



## Il Tecnico di garanzia della partecipazione

*art. 8*

è un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, e svolge, in particolare i seguenti compiti:.

- a) fornisce i materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III
- c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'art.18;**
- d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi



## Il Tecnico di garanzia della partecipazione

*art. 8*

- e)** offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;
- f)** svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico,
- g)** elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- h)** realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazioni attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;
- i)** propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- J)** valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.



## Il Tecnico di garanzia e il Nucleo tecnico della partecipazione

art. 7

Il Tecnico di garanzia presiede il **nucleo tecnico della partecipazione**, istituito presso l'Assemblea legislativa, per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

Il nucleo tecnico, oltre al Tecnico di garanzia, è composto da:

- a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
- b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti, che durano in carica tre anni.



## La certificazione di qualità

*art. 3, comma 1 «Definizioni»*

La certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai sensi dell'art. 17



## Certificazione di qualità dei processi partecipativi

*art. 17, comma 2*

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a)** la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b)** l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione de processo;
- c)** La costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
- d)** l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
- e)** l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del relativo percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.



## Il Tecnico di garanzia della partecipazione e la sessione annuale della partecipazione

*art. 6, comma 3*

Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea legislativa sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'art. 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.





## Il Tecnico di garanzia della partecipazione e il bando per la concessione di contributi

Nell'ambito della procedura del Bando regionale per la concessione di contributi il Tecnico di garanzia:

1. Certifica i progetti presentati (*art. 17*)
2. Concede eventuali proroghe in corso di processo avviato (*art. 15 comma 3*)
3. Valida il Documento di proposta partecipata (*art. 15 comma 4*)



## Il Tecnico di garanzia della partecipazione e gli impegni dell'ente responsabile

*art. 19, comma 3*

L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso deve:

**a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo.**

....



## Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

*Art 11*

Il Tecnico di garanzia può svolgere un **ruolo di mediazione** tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

.....

